

Proposta di legge promossa dalla FAI

RELAZIONE

Il primo obiettivo della presente proposta di legge riguarda gli “strumenti” dell’iniziativa antiracket, che necessitano di essere ripensati e innovati.

Nel 2007 la FAI ha avanzato la proposta di rendere obbligatoria la denuncia delle richieste di pizzo prevedendo sanzioni amministrative in caso contrario. Successivamente questa idea è stata fatta propria dal Governo e nel decreto sicurezza del 2009 (decreto Maroni) è diventata legge dello Stato la norma che sanziona il caso di imprenditori acquiescenti impegnati nella realizzazione di opere pubbliche prevedendo l’esclusione dalle gare d’appalto per tre anni, successivamente ridotto ad uno (lett.m-ter dell’art.38 del Codice dei contratti pubblici, come novellato dall’art.2, comma 19, della legge 15 luglio 2009, n.94, adesso art.80, comma 5, lett.L, nuovo codice appalti del 2016). Con la nuova norma si interviene per riequilibrare la concorrenza sul mercato, colpendo chi gode di una posizione di vantaggio grazie alla convivenza con le mafie e distoglie risorse della comunità a vantaggio di organizzazioni mafiose. Chi si aggiudica un appalto, ad esempio per costruire una scuola elementare, e paga il pizzo utilizza soldi della comunità per finanziare la mafia. L’acquiescenza, in tale contesto, acquista una gravità maggiore perché dirotta non soldi propri, ma della comunità per finanziare un sistema criminale che aggredisce la comunità medesima, ponendo, inoltre, in essere condotte che incidono sulla “moralità professionale” facendo venire meno o mettendo in dubbio il rapporto fiduciario con la pubblica amministrazione.

E’ venuto il tempo di estendere l’efficacia di questa norma e di renderla più incisiva. Un esempio: i titolari dei lidi balneari pagano regolarmente il pizzo e nessuno denuncia; questi imprenditori svolgono la loro attività in forza di una concessione statale, la spiaggia non è di loro proprietà ma è nostra, dei cittadini; se pagano il pizzo, lo pagano anche per nostro conto, fanno affari perché “noi” gli abbiamo concesso le spiagge demaniali. In un caso come questo lo Stato deve revocare la concessione. Analogamente bisogna intervenire in tutte quelle attività economiche che si svolgono sulla base di autorizzazioni pubbliche. Si pensi ai ristoranti o ai bar che usufruiscono del suolo pubblico o ai cantieri che chiudono spazi pubblici per realizzare i propri lavori, ecc.

La norma rappresenterà, inoltre, un efficace strumento per ridurre il grave fenomeno del sommerso.

Nel caso dell’obbligo di denuncia che si intende istituire per le vittime dei reati di concussione ed estorsione aggravati, la finalità è, tra l’altro, quella di tutela della libertà di iniziativa economica evitando che imprenditori che utilizzano beni pubblici ne traggano un vantaggio usato poi per alimentare con il “pizzo” la criminalità.

ARTICOLO

(Omessa denuncia dei reati di concussione ed estorsione)

1. Gli operatori economici che non abbiano denunciato all'autorità giudiziaria di essere stati vittime dei reati di concussione od estorsione, aggravati dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n.203, non possono concludere contratti con la pubblica amministrazione, tranne che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, né ottenere in concessione beni pubblici o di enti pubblici, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art.4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689. Gli stessi non potranno ottenere agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello stato o di enti pubblici e potranno essere revocati quelli già concessi.

2. La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti degli imputati dei reati di cui al primo comma, nei tre anni antecedenti alla istanza, richiesta o concessione.

*

ANAC - Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

STRALCIO

15. Omessa denuncia dei reati di concussione ed estorsione (articolo 38, comma 1, lett. m-ter)

Esclusione per omessa denuncia dei reati di concussione ed estorsione

Con la legge 15 luglio 2009, n. 94 (recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica") è stata inserita una nuova causa di esclusione alle gare indicata con la lettera m-ter) ed una limitazione dell'ambito soggettivo di applicazione di tutte le ipotesi elencate al primo comma dell'articolo 38. La disposizione preclude la partecipazione alle gare ai soggetti "di cui alla precedente lett. b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 cod. pen. aggravati ai sensi dell'art.7 del d.l. 13 maggio 1991, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art.4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689.

Comunicazione del procuratore della Repubblica

La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'art.6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio".

Ambito di applicazione soggettiva ed esimenti

La novella normativa si applica, pertanto, ai soggetti elencati alla lettera b) dell'articolo 38 (il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società) i quali devono essere esclusi dalle gare nel caso in cui non abbiano denunciato all'autorità giudiziaria di essere stati vittime dei reati di concussione o estorsione aggravata. Questa disposizione non opera quando il fatto è stato commesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

In altri termini, la causa di esclusione di cui alla lettera m- ter) non opera se la mancata denuncia sia riconducibile allo stato di necessità nel quale si trova la vittima del reato. Si ritiene che l'indagine e la verifica circa la sussistenza di tale circostanza esimente debbano essere svolte dal procuratore della Repubblica, il quale provvederà a trasmettere all'Autorità l'informazione relativa alla omessa denuncia solo a seguito dell'esito negativo di detto accertamento.

La mancata denuncia deve emergere dagli indizi alla base della richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio dell'imputato formulata nei tre anni anteriori alla pubblicazione del bando. L'Autorità, a propria volta, dovrà pubblicare sul casellario informatico la comunicazione della mancata denuncia unitamente al nominativo del soggetto che ha omesso di denunciare. Di tale pubblicazione sarà data informazione al soggetto stesso al fine di evitare che l'operatore economico incorra nella falsa dichiarazione in merito al requisito.

Decorrenza del periodo triennale

Si ritiene, poi che il periodo triennale decorra dalla data di richiesta di rinvio a giudizio, costituendo tale data il momento in cui si realizza sul piano sostanziale la fattispecie ostativa; laddove il processo penale si concluda, entro il suddetto termine dei tre anni, con una sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere, viene meno il presupposto della causa di esclusione, con conseguente cancellazione dell'annotazione.